

FONDAZIONE "NoiAltri" Ente del Terzo Settore

STATUTO

(in vigore con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Articolo 1 Denominazione e natura

1. La Fondazione "NoiAltri" Ente del Terzo Settore abbreviabile "NoiAltri E.T.S." ovvero anche "NoiAltri ETS" di Fossano, di seguito denominata anche "Fondazione", è persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. E' regolata dalle Leggi vigenti in materia, dalle norme relative alle Fondazioni, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e dal presente Statuto.

2. La Fondazione nasce su iniziativa della Diocesi di Fossano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e la collaborazione delle organizzazioni sociali fossanesi.

3. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal combinato disposto degli artt. 14 e segg. e art. 1332 del Codice Civile e sarà sottoposta al controllo proprio delle persone giuridiche a norma di legge.

Articolo 2 Sede e durata

1. La Fondazione ha sede legale in Fossano, via Ricrosio numero 8 ed ha durata illimitata.

2. Potrà costituire sedi secondarie su tutto il territorio della provincia di Cuneo.

Articolo 3 Scopi

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, persegue secondo gli indirizzi dettati dai Fondatori la promozione della coesione e inclusione sociale nella comunità locale e, più in generale, la solidarietà tra le persone e le famiglie, ed in particolare essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore;
 - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore;
 - formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore.
2. La Fondazione persegue - nell'ambito delle suddette attività - i seguenti scopi principali:
- promuovere e diffondere la cultura della solidarietà attraverso attività di informazione, formazione e sensibilizzazione della popolazione e in particolare delle famiglie e delle organizzazioni che operano nel sociale, anche in collaborazione con la Pubblica Amministrazione, e sostenerne l'assunzione di ruoli di tutela, curatela e amministrazione di sostegno;
 - favorire e incrementare la pratica del volontariato individuale ed all'interno degli organismi sociali quale modalità attiva e concreta di solidarietà sociale e di formazione della persona;
 - diffondere tra la popolazione e in particolare tra i giovani la pratica della solidarietà sociale e la disponibilità verso gli altri, attraverso attività di servizio civico e di volontariato;
 - promuovere la responsabilità sociale di impresa e la coscienza individuale verso la destinazione di risorse economiche e patrimoniali destinate a servizi e interventi sociali per la collettività;
 - raccogliere disponibilità, risorse economiche, fondi e donazioni destinate agli interventi di carattere sociale e assistenziale, che gli organismi sociali locali intendono realizzare, e promuoverne un uso efficace ed efficiente;
 - favorire il coordinamento delle attività e delle iniziative locali nell'ambito dell'assistenza, del reperimento di abitazioni e di conseguimento di posti di lavoro da parte della popolazione in difficoltà;
 - realizzare interventi di formazione, orientamento

professionale ed inserimento lavorativo quali strumenti di politica attiva del lavoro diretti a sviluppare le competenze necessarie a rendere autonome le persone, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura individuale, e a superare gli squilibri territoriali e sociali;

- promuovere, organizzare e gestire le attività sociali sotto forma di progetti di intervento a carattere collettivo;
- favorire, da parte delle organizzazioni che operano nell'ambito sociale, la progettazione sociale in forma associata per tematiche, ambiti e finalità organizzando attività formative e di supporto a tale scopo;
- favorire la realizzazione di sedi comuni di attività e di incontro degli organismi sociali per un'economia di costi e di efficienza nell'uso delle risorse umane e strumentali;
- sostenere la realizzazione di un polo logistico che gestisca in forma partecipata e strutturata le attrezzature e le risorse strumentali utili al perseguimento delle finalità sociali degli organismi locali;
- organizzare eventi e manifestazioni sociali e culturali attinenti agli scopi della Fondazione;
- promuovere l'attività editoriale e di divulgazione nel settore sociale, educativo e assistenziale;
- instaurare rapporti di collaborazione con enti e organismi sociali, educativi e assistenziali stipulando convenzioni e accordi con enti pubblici e privati.


Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 Codice del Terzo Settore.

In tale ambito e per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare a bandi europei, nazionali, regionali e locali per la realizzazione di attività progettuali in campo sociale secondo le finalità statutarie;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione



medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;
- promuovere ed organizzare anche a livello nazionale e internazionale spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e degli enti pubblici di riferimento;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è inizialmente costituito dal fondo di dotazione, e non può comunque essere inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo Settore.

2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:
- a) apporti dei Fondatori al Fondo di dotazione, come previsto dal successivo art.8 comma 2;
 - b) beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) liberalità od apporti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo pervenuti ed esplicitamente destinati dal donatore ad accrescimento del patrimonio;
 - d) contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - e) eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

Articolo 6 Fondo di gestione

2. Il Fondo di gestione si alimenta per effetto di:
- eccedenze di bilancio non destinate ad incrementare il patrimonio;
 - liberalità od apporti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo pervenuti, non destinati dal donatore ad accrescimento del patrimonio;
 - dalle somme delle rendite che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il fondo di gestione.

Articolo 7

opus Roberto

Antonella Caprioglio



Componenti della Fondazione

1.1 componenti della Fondazione sono suddivisi in:

1. Fondatori
2. Sostenitori.

Articolo 8 Fondatori

1.1 Fondatori sono la Diocesi di Fossano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e le organizzazioni sociali fossanesi che hanno aderito sin dalla fase di costituzione alla Fondazione.

2. Dopo la costituzione possono ottenere la qualifica di Fondatori gli enti e le persone giuridiche, pubbliche o private, che accettano le regole statutarie, condividono le finalità e gli scopi della Fondazione e contribuiscono al fondo di dotazione con la quota stabilita dall'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 9 Sostenitori

1.1 Sostenitori sono le persone fisiche o gli enti e le persone giuridiche, pubbliche o private, che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono agli scopi della stessa con un contributo (annuale o pluriennale), nella misura minima e con le modalità determinate dall'Assemblea dei Fondatori.

2. La qualifica di Sostenitore comporta l'accettazione dello Statuto e la condivisione delle finalità e degli scopi della Fondazione.

Articolo 10 Esclusione e recesso dei Sostenitori

1. L'Assemblea dei Fondatori decide l'esclusione dei Sostenitori per i seguenti motivi:

- a) grave o reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto;
- b) mancati adempimenti circa versamenti e impegni assunti verso la Fondazione;
- c) condotta incompatibile con l'attività istituzionale svolta dalla Fondazione e con il dovere di collaborazione con gli organi e le componenti della Fondazione.

In caso di enti e/o persone giuridiche, la stessa ha luogo anche per i seguenti motivi:

- (i) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- (ii) apertura di procedure di liquidazione;
- (iii) apertura di procedure concorsuali.

2. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 11 Organi

1. Sono organi della Fondazione:
- a. L'Assemblea dei Fondatori
 - b. Il Comitato dei Sostenitori
 - c. Il Consiglio di Amministrazione
 - d. Il Presidente
 - e. Il Collegio dei Revisori.

Articolo 12 Assemblea dei Fondatori

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Fondatori le decisioni in materia di:
- a. modifiche statutarie e regolamenti;
 - b. nomina, secondo le modalità previste dall'art. 16 c. 1, e revoca, per gravi violazioni di Legge o di Statuto, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
 - c. nomina e revoca, per gravi violazioni di Legge o di Statuto, del Collegio dei Revisori, la determinazione dei relativi rimborsi spese, ove consentito dalla normativa vigente, nonché le modalità di erogazione;
 - d. esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Revisori;
 - e. approvazione del bilancio consuntivo;
 - f. approvazione del bilancio preventivo, relativo agli obiettivi, alle linee di operatività, di intervento e risorse economiche (entrate/uscite) per l'esercizio successivo;
 - g. definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - h. ingresso di nuovi Fondatori secondo la modalità prevista dall'art. 8 comma 2;
 - i. determinazione misura minima e modalità di ingresso dei Sostenitori ai sensi dell'art.9 comma 1;
 - j. scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art.26, ferma restando la successiva approvazione da parte dell'Autorità che esercita il controllo.

Articolo 13 Adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori, che è costituita da un rappresentante per ogni Fondatore, è convocata dal Presidente della Fondazione, anche su richiesta di tanti Fondatori che rappresentino almeno un quinto dei componenti, ogniqualvolta si renda necessario e di regola almeno due volte l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e entro il mese di dicembre per l'approvazione del

bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

2. La convocazione viene effettuata mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, spedito al domicilio dei singoli Fondatori a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima.

3. L'Assemblea dei Fondatori è presieduta da persona eletta dall'Assemblea stessa anche all'interno dei propri organi, con il voto della maggioranza dei soci presenti. Chi presiede l'Assemblea è titolare dei poteri strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività dell'organo.

4. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, con funzioni consultive, il Presidente della Fondazione, il Presidente del Comitato dei Sostenitori, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Revisori.

5. Il verbale della seduta è redatto da un Segretario individuato dall'Assemblea. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere, su invito della stessa, soggetti esterni in grado di fornire elementi di valutazione utili ai fini della determinazione degli orientamenti della Fondazione.

7. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti l'Assemblea. Per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre per deliberare lo scioglimento della Fondazione è richiesta la maggioranza di almeno i tre quarti dei componenti. Per la modifica del presente comma dello Statuto è necessario in Assemblea il voto favorevole dei rappresentanti della Fondazione CRF e della Diocesi di Fossano.

9. Ciascun Fondatore potrà esprimere in sede di Assemblea un solo voto.


10. Per la propria attività l'Assemblea potrà operare anche attraverso la costituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro definendone le modalità operative ed i compiti.

Articolo 14 Comitato dei Sostenitori

1. Il Comitato dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e gli obiettivi che la Fondazione persegue, con riferimento a quanto già definito ovvero da individuarsi.

2. Sono chiamati a partecipare al Comitato tutte le persone fisiche, gli enti ed i soggetti giuridici pubblici o privati che, individualmente o congiuntamente, finanziano le attività della Fondazione con la modalità prevista dall'art. 9 comma 1. L'Assemblea dei Fondatori può istituire più tipologie di Sostenitori. In caso di partecipazione congiunta i Sostenitori devono indicare il nominativo del proprio rappresentante.

3. Il Comitato è chiamato ad eleggere il Presidente tra i suoi componenti, la cui durata in carica è la stessa del Consiglio di



Amministrazione in carica al momento dell'elezione.

4. Quando il contributo al fondo di gestione da parte dei sostenitori raggiunga la somma annua fissata dall' Assemblea dei Fondatori, il Presidente del Comitato partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Adunanze e deliberazioni del Comitato dei Sostenitori

1. Il Comitato dei Sostenitori è convocato dal proprio Presidente, anche su richiesta di un Sostenitore, ogni qualvolta si renda necessario e di regola almeno due volte l'anno, entro il mese di maggio per esprimere parere consultivo sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente ed entro il mese di gennaio per esprimere parere consultivo sul bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso.

2. La convocazione viene effettuata mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, spedito al domicilio dei singoli Componenti a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima.

3. Il verbale della seduta è redatto da un segretario individuato dal Comitato, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Alle riunioni del Comitato possono assistere, su invito dello stesso, soggetti esterni in grado di fornire elementi di valutazione utili ai fini della determinazione degli orientamenti della Fondazione.

5. Il Comitato è validamente costituito indipendentemente dal numero dei presenti.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 6 della L. 30 luglio 2010 n.122, è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori, designati come segue:

- . uno dal Comune di Fossano,
- . uno dalla Diocesi di Fossano,
- . uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano,
- . due dalle organizzazioni sociali fossanesi fondatrici ai sensi di quanto previsto dal relativo regolamento.

I designanti si impegnano a rispettare nella composizione del Consiglio di Amministrazione il criterio di un terzo del genere meno rappresentato; in fase di prima applicazione viene rispettato il criterio di almeno un quinto.

2. La durata del mandato degli Amministratori è di quattro esercizi. Gli Amministratori possono essere riconfermati.

3. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla ricostituzione dell'organo.

4. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Fondatori tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente è

Anna Rotundo



nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri che lo compongono.

5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente convoca l'Assemblea dei Fondatori per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri del comma 1.

6. Il mandato degli Amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio.

7. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto il Presidente del Comitato dei Sostenitori ai sensi del comma 4 dell'art.14.

Articolo 17

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla Legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a. le proposte all'Assemblea dei Fondatori delle linee generali di attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 ;
- b. le deliberazioni in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- c. la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dall'Assemblea dei Fondatori;
- d. la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e del bilancio sociale;
- e. l'assunzione del personale dipendente ed il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione;
- f. la nomina di un Direttore e/o di Coordinatori di Gruppi di Lavoro e la determinazione dei relativi compensi, con attribuzione delle specifiche mansioni;
- g. la ratifica dell'adesione dei Sostenitori, di cui agli articoli 14 e 15 del presente Statuto;
- h. tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta all'Assemblea dei Fondatori in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a:

- modifiche statutarie;
- approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore, o a Dipendenti o Consulenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio in merito all'assolvimento del mandato.

Articolo 18

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di questi, dal componente più anziano di carica o, in subordine, di età.
2. Esso si riunisce di norma ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'Ente designante provvede ad una nuova designazione e tale membro resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti e dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o telefax o telematica, senza rispetto del predetto termine.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di questi, dal componente più anziano di carica o, in subordine, di età.
6. Alle riunioni può intervenire anche il Direttore.
Il verbale della seduta è redatto da un Segretario individuato dal Consiglio che lo sottoscrive insieme al Presidente.
7. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere, su invito dello stesso Consiglio, soggetti esterni in grado di fornire elementi di valutazione utili sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. La durata della carica del Presidente è pari alla durata della carica del Consiglio di Amministrazione; alla scadenza del mandato il Presidente resta in carica fino alla nomina del successore e può essere confermato per non più di un mandato consecutivo.

3. Il Presidente:

- convoca l'Assemblea dei Fondatori e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;
- svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal Componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

5. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione e la firma sociale a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore ovvero a Dipendenti.

6. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell' assenza o dell' impedimento del Presidente.

7. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'Organo stesso, al Direttore, a Dipendenti o a terzi per singoli atti.

8. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 20 Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Fondatori ed è composto da tre componenti salvaguardando le rappresentanze di genere, di cui uno indicato dalla Diocesi di Fossano, uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e uno dalle organizzazioni sociali fossanesi fondatrici, ai sensi di quanto previsto dal relativo regolamento. Il Presidente, individuato tra i componenti, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

2. La durata della carica è di quattro esercizi, con possibilità di conferma.


3. Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino alla ricostituzione dell'organo.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, il Presidente convoca l'Assemblea dei Fondatori per la ricostituzione del Collegio.

5. Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.

6. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 - 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

7. I Revisori devono assistere alle riunioni dell'Assemblea dei



Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

8. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito libro.

9. Nel caso in cui si renda obbligatoria ai sensi di legge, al Collegio dei Revisori è affidata anche la funzione di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore. In tal caso si applica l'art. 30 co.6 del medesimo Codice.

Articolo 21 Conflitto di interessi

1. I componenti di Organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per incarichi ricoperti, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni stesse.

Articolo 22 Indennità e compensi

1. Le cariche di Presidente e di Amministratore sono prestate a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione di tali rimborsi viene stabilita dall'Assemblea dei Fondatori.

2. Il compenso dei Revisori, ove consentito dalle norme vigenti, è deliberato dall'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 23 Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.

2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

4. La Fondazione tiene inoltre tutti i libri di cui all'art. 15 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 24 Bilancio preventivo e consuntivo

1. L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali.

2. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

cyruca
Roberto



3. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il conto consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Esso è depositato inoltre presso la Sede della Fondazione ed è, anche informaticamente, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione o intenda ritirarne copia.

4. Il bilancio viene redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, debbono essere comunicati al Consiglio di Amministrazione.

7. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività oppure destinati ad accrescimento del patrimonio.

8. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

9. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 25 Destinazione del reddito

1. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai Fondatori, ai Sostenitori, ai Consulenti, agli Amministratori ed ai Dipendenti, con esclusione delle spettanze derivanti da contratti di dipendenza e/o consulenza.

Art. 26 Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, il tutto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa



destinazione imposta dalla legge o, in mancanza, secondo quanto previsto dall'art.19 del D.Lgs. 117/2017.

2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 27 Pubblicità dello Statuto

1. Il presente Statuto è depositato presso la Sede della Fondazione ed è, anche informaticamente, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione o intenda ritirarne copia.

Articolo 28 Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l'iscrizione/migrazione della Fondazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o la Fondazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

2. Fino all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS si applicano le norme - anche statutarie - antecedenti alle modifiche deliberate in data 3 dicembre 2021 e sarà conservata la qualifica di ONLUS a tutti gli effetti di legge.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n.106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Visto per inserzione.

Fossano, 3 dicembre 2021 ----

Cludio Rottomolo

